



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE**OGGETTO**

Chiarimenti delibera n. 281 del 15/9/1980 circa attribuzione allo agente MATAACCHIERA Cosimo della qualifica di Funzionario Principale.

L'anno millenovecentottantuno il giorno 19 (diciannove)

del mese di Gennaio, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO	3. Piero MONOPOLI (a.g.)
4. Anselmo NEVOLI (a.g.)	5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO	7.

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto)	9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto)
--	--

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che l'Azienda con atto deliberativo n. 123 del 6/luglio/1977 approvava e sottoponeva a ratifica degli Organi Tutori la nuova pianta organica;
- CHE infatti la suddetta pianta organica del personale venne approvata con provvedimento n. 222 del 6-7/2/1978 dal Consiglio Comunale e con atto n. 6079 del 10/marzo/1978 dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto ed infine con nota n. 267

2044 dell'11/maggio/1978 dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia - Bari;

- CHE l'Azienda con apposite riunioni effettuate con le OO.SS. definì il nuovo regolamento per gli avanzamenti e le assunzioni del personale al fine di dare in armonia della Legge n. 30 dell'1/febbraio/1978 esecuzione pratica per la sistemazione della citata approvata pianta organica;
- CHE sulla scorta dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 18/settembre/1978 ove al punto 2) è detto "l'anzidetta normativa sarà corredata di norme transitorie valevoli unicamente in sede di prima applicazione e per una volta soltanto con le quali si cercherà di dare equa soluzione a casi per i quali l'applicazione pure e semplice della legge costituirebbe manifesta ingiustizia e mortificazione di professionalità" l'Azienda è stata costretta a corredata il citato regolamento di apposite e corrispondenti norme transitorie;
- CHE il provvedimento di cui innanzi corredata dalle norme richiamate concordate con le OO.SS. fu proposto con delibera n. 97 del 10/aprile/1980 al Consiglio Comunale e da questo approvato con provvedimento n. 626 del 19/aprile/1980 reso esecutivo dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto con atto n. 23005/15094 del 16/luglio/1980;
- CHE la delibera n. 281 del 15/9/1980 approvata dalla Giunta Municipale l'11/dicembre/1980 riguardante l'attribuzione di qualifica superiore in favore dell'agente MATACCHIERA Cosimo è stata determinata sulla scorta della relazione predisposta, in conformità degli artt. 1 e 3 delle Norme Transitorie allegate al regolamento, dalla Direzione di Esercizio con la quale si dichiara fra l'altro che dagli atti del fascicolo personale esiste sufficiente documentazione che prova in modo circostanziato che l'agente ha svolto realmente le mansioni del livello 2°);
- CONSIDERATO che quanto evidenziato dalla Direzione di Esercizio fu verificato dalla Commissione Amministratrice la quale nell'intento di rendere giustizia volle esaminare prima di assumere la decisione il fascicolo personale dell'agente;
- CHE l'agente dal momento in cui è stata approvata la pianta organica non avendo avuto innanzi a se il Funzionario previsto dalla medesima pianta organica ha effettivamente svolto le mansioni di responsabilità previste per il livello 2° - Funzionario Principale;
- CONSIDERATO che la deliberazione n. 281 del 15/settembre/1980 risulta approvata a maggioranza con le motivazioni relative al voto contrario in essa delibera specificate;
- CHE la norma ad avviso della Commissione Amministratrice non è in contrasto con l'art. 9) della Legge n. 30 dell'1/febbraio/1978 se si considera che detto articolo 9) indica in via alternativa ed in un ordine che lascia intendere l'importanza della qualifica che l'Azienda intende coprire le varie forme che caratterizzano i sistemi di avanzamento:

a) - anzianità congiunta al non demerito;

b) - merito comparativo congiunto all'anzianità;

c) - concorso o prova selettiva e/o attitudinale;

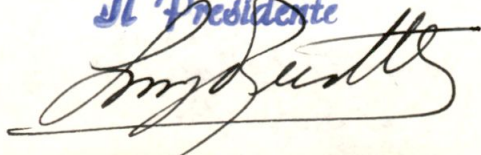
- CHE nei citati sistemi, per l'anzianità, per i meriti, per le attitudini riscontrati ed in tutti gli anni di impiego dimostrati dal dipendente MATACCHIERA Cosimo il caso risulta assimilabile e quindi attuabile con lo stesso art. 9) della Legge n. 30 dell'1/febbraio/1978;
- CHE comunque l'art. 9) della Legge n. 30 regola l'accesso al livello superiore con conseguente mutamento sostanziale delle mansioni del lavoratore mentre nel caso in questione trattasi appunto di atto di riconoscimento del reale ed immodificato espletamento di mansioni;
- CHE per quanto riguarda il disposto dell'art. 7) della stessa legge n. 30 si da conferma che i contenuti sono stati nei termini rispettati dalla Azienda;
- CHE per quanto riguarda infine le contraddizioni in merito all'opposizione prodotta in data 24/novembre/1980 nei confronti di questa Azienda si precisa che le stesse non possono avere fondatezza proprio nella considerazione che con l'attribuzione della qualifica di Funzionario Principale al dipendente MATACCHIERA Cosimo non si verrebbero a creare lesioni di diritto nei confronti di altri lavoratori tenuto conto che il provvedimento ~~sta~~ in argomento sta a significare un atto di giustizia nei confronti del lavoratore che per anni ha svolto le mansioni riferite a tale qualifica e che da un esame preventivo per l'applicazione delle norme regolamentari non risultano dipendenti che potrebbero aspirare alla copertura del posto di Funzionario Principale del Settore Movimento;
- CHE comunque la censura di codesta Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto n. 39265/12 del 7/gennaio/1981 appare tardiva e che l'approvazione delle norme transitorie avvenuta con delibera n. 97 del 10/aprile/1980 e la conseguente successiva applicazione della norma da parte di questa Azienda ha creato interessi legittimi se non proprio diritti soggettivi per il dipendente MATACCHIERA Cosimo interessato alla norma stessa;
- FATTE salve le dichiarazioni di voto fornite da ciascun Consigliere rese all'atto dell'approvazione della delibera n. 281 del 15/settembre/1980;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

1) - di fornire i richiesti chiarimenti.

Visto:

Il Presidente



Il Segretario



- CHE nel citato articolo, non l'anzianità, per il merito, per le attitudini
 di risponderne ed in tutti gli anni di lavoro dimostrati dal dipendente
 MATACCHIA. Come il caso risulta assai illecito e quindi applicabile con
 lo stesso art. 9 della legge n. 30 del 1/10/1978;
 - CHE comunque l'art. 9 della legge n. 30, nel momento l'accesso al livello
 superiore con conseguente aumento sostanziale delle mansioni del
 lavoratore mentre nel caso in questione trattasi appunto di caso di
 avanzamento del ruolo e l'impugnazione dell'anzianità;
 - CHE per quanto riguarda il disposto dell'art. 7 della stessa legge n. 30
 si da constatare che i contratti sono stati nei termini rispettati dalla
 azienda;
 - CHE per quanto riguarda infine le contraddizioni in merito all'opposizione
 ne prodotta in data 22/11/1981 nei confronti di questa azienda si
 precisa che la stessa non possono avere fondamento proprio nella consi-
 derazione che con l'attribuzione della qualifica di funzionario principale
 le el dispenza MATACCHIA. Come non si verrebbero a creare posizioni
 diritte nei confronti di altri lavoratori tenuto conto che il provvedi-
 mento ex in argomento sta a significare un atto di giustizia nei contron-
 ti del lavoratore che per anni ha svolto le mansioni riferite a tale
 qualifica e che da un esame preventivo per l'applicazione delle norme re-
 golamentari non risultano dipendenti che retrocedano rispetto alla copo-
 stura del posto di funzionario principale del settore movimento;
 - CHE comunque la censura di codesta Sezione Provinciale decretata di 06/11/81
 contro gli atti degli Enti Locali di Taranto n. 2926/81 del 7/10/1981
 1981 appare tardiva e che l'approvazione delle norme transitorie avvenga
 con delibera n. 17 del 15/11/1981 e la conseguente successiva appli-
 cazione delle norme da parte di questa azienda ha preso interesse locale
 timi se non proprio diritti soggettivi per il dipendente MATACCHIA. Co-
 simo interessato alla norma stessa;
 - CHE salva le dichiarazioni di voto fornite da ciascun Consigliere nelle
 sedute dell'approvazione della delibera n. 381 del 15/11/1981;
 - AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
 - VOTO unanime

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 22/1/1981
 la Giunta Municipale
 Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/1/1981
 Resa esecutiva il 11/2/1981 dalla Sez. Prov. le Decentrata di Controllo sugli Atti
 degli Enti Locali di Taranto con provv. n. 2705.-

Il Direttore
 (Francesco FERRANTE)



AMAT-TARANTO
16.FEB.1981
N° 1000 di PROT.

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Chiarimenti delibera n. 281 del 15/9/1980 circa attribuzione allo agente MATACCHIERA Cosimo della qualifica di Funzionario Principale.-

L'anno millenovecentottantuno il giorno 19 (diciannove)
del mese di G e n n a i o, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Piero MONOPOLI (a.g.)

4. Anselmo NEVOLI (a.g.)

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7.

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto).-

9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che l'Azienda con atto deliberativo n. 123 del 6/luglio/1977 approvava e sottoponeva a ratifica degli Organi Tutori la nuova pianta organica;
- **CHE** infatti la suddetta pianta organica del personale venne approvata con provvedimento n. 222 del 6-7/2/1978 dal Consiglio Comunale e con atto n. 6079 del 10/marzo/1978 dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto ed infine con nota n. 267

2044 dell'11/maggio/1978 dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia - Bari;

- CHE l'Azienda con apposite riunioni effettuate con le OO.SS. definì il nuovo regolamento per gli avanzamenti e le assunzioni del personale al fine di dare in armonia della Legge n. 30 dell'1/febbraio/1978 esecuzione pratica per la sistemazione della citata approvata pianta organica;
- CHE sulla scorta dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 18/settembre/1978 ove al punto 2) è detto "l'anzidetta normativa sarà corredata di norme transitorie valevoli unicamente in sede di prima applicazione e per una volta soltanto con le quali si cercherà di dare equa soluzione a casi per i quali l'applicazione pure e semplice della legge costituirebbe manifesta ingiustizia e mortificazione di professionalità" l'Azienda è stata costretta a corredata il citato regolamento di apposite e corrispondenti norme transitorie;
- CHE il provvedimento di cui innanzi corredata dalle norme richiamate concordato con le OO.SS. fu proposto con delibera n. 97 del 10/aprile/1980 al Consiglio Comunale e da questo approvato con provvedimento n. 626 del 19/aprile/1980 reso esecutivo dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto con atto n. 23005/15094 del 16/luglio/1980;
- CHE la delibera n. 281 del 15/9/1980 approvata dalla Giunta Municipale l'11/dicembre/1980 riguardante l'attribuzione di qualifica superiore in favore dell'agente MATACCHIERA Cosimo è stata determinata sulla scorta della relazione predisposta, in conformità degli artt. 1 e 3 delle Norme Transitorie allegate al regolamento, dalla Direzione di Esercizio con la quale si dichiara fra l'altro che dagli atti del fascicolo personale esiste sufficiente documentazione che prova in modo circostanziato che l'agente ha svolto realmente le mansioni del livello 2°);
- CONSIDERATO che quanto evidenziato dalla Direzione di Esercizio fu verificato dalla Commissione Amministratrice la quale nell'intento di rendere giustizia volle esaminare prima di assumere la decisione il fascicolo personale dell'agente;
- CHE l'agente dal momento in cui è stata approvata la pianta organica non avendo avuto innanzi a se il Funzionario previsto dalla medesima pianta organica ha effettivamente svolto le mansioni di responsabilità previste per il livello 2° - Funzionario Principale;
- CONSIDERATO che la deliberazione n. 281 del 15/settembre/1980 risulta approvata a maggioranza con le motivazioni relative al voto contrario in essa delibera specificate;
- CHE la norma ad avviso della Commissione Amministratrice non è in contrasto con l'art. 9) della Legge n. 30 dell'1/febbraio/1978 se si considera che detto articolo 9) indica in via alternativa ed in un ordine che lascia intendere l'importanza della qualifica che l'Azienda intende coprire le varie forme che caratterizzano i sistemi di avanzamento:
 - a) - anzianità congiunta al non demerito;
 - b) - merito comparativo congiunto all'anzianità;
 - c) - concorso o prova selettiva e/o attitudinale;

- CHE nei citati sistemi, per l'anzianità, per i meriti, per le attitudini riscontrati ed in tutti gli anni di impiego dimostrati dal dipendente MATACCHIERA Cosimo il caso risulta assimilabile e quindi attuabile con lo stesso art. 9) della Legge n. 30 dell'1/febbraio/1978;
- CHE comunque l'art. 9) della Legge n. 30 regola l'accesso al livello superiore con conseguente mutamento sostanziale delle mansioni del lavoratore mentre nel caso in questione trattasi appunto di atto di riconoscimento del reale ed immodificato espletamento di mansioni;
- CHE per quanto riguarda il disposto dell'art. 7) della stessa legge n.30 si dà conferma che i contenuti sono stati nei termini rispettati dalla Azienda;
- CHE per quanto riguarda infine le contraddizioni in merito all'opposizione prodotta in data 24/novembre/1980 nei confronti di questa Azienda si precisa che le stesse non possono avere fondatezza proprio nella considerazione che con l'attribuzione della qualifica di Funzionario Principale al dipendente MATACCHIERA Cosimo non si verrebbero a creare lesioni di diritto nei confronti di altri lavoratori tenuto conto che il provvedimento in argomento sta a significare un atto di giustizia nei confronti del lavoratore che per anni ha svolto le mansioni riferite a tale qualifica e che da un esame preventivo per l'applicazione delle norme regolamentari non risultano dipendenti che potrebbero aspirare alla copertura del posto di Funzionario Principale del Settore Movimento;
- CHE comunque la censura di codesta Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto n. 39265/12 del 7/gennaio/1981 appare tardiva e che l'approvazione delle norme transitorie avvenuta con delibera n. 97 del 10/aprile/1980 e la conseguente successiva applicazione della norma da parte di questa Azienda ha creato interessi legittimi se non proprio diritti soggettivi per il dipendente MATACCHIERA Cosimo interessato alla norma stessa;
- FATTE salve le dichiarazioni di voto fornite da ciascun Consigliere rese all'atto dell'approvazione della delibera n. 281 del 15/settembre/1980;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

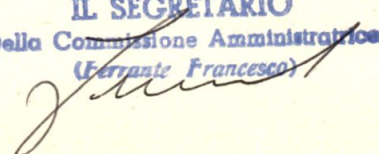
DELIBERA

1) - di fornire i richiesti chiarimenti.

IL SEGRETARIO
ft/. FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing. Luigi PIGNATELLI

p.c.c.:
IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)



REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di **Controllo**
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 2705

La Commissione nella seduta del 11 FEB. 1981

prende atto

Taranto, li 12 FEB. 1981

Il Presidente

f.to E. D'Ippolito



p. c. c. il Segretario
(Rag. R. Fischetti)

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Rag. R. Fischetti.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Chiarimenti delibera n. 281 del 15/9/1980 circa attribuzione allo agente MATACCHIERA Cosimo della qualifica di Funzionario Principale.

L'anno millenovecentottant^{uno} il giorno 19 (diciannove) del mese di Gennaio, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Luigi PIGNATELLI**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Fulvio MASTROBUONO**

3. **Piero MONOPOLI (a.g.)**

4. **Anselmo NEVOLI (a.g.)**

5. **Giuseppe MESTO**

6. **Alberto GALLUZZO**

7.

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Vitantonio LEONE (con diritto a voto).**

9. **Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).**

Silvano CAVALIERE

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

FERRANTE Francesco

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che l'Azienda con atto deliberativo n. 123 del 6/luglio/1977 approvava e sottoponeva a ratifica degli Organi Tutori la nuova pianta organica;
- **CHE** infatti la suddetta pianta organica del personale venne approvata con provvedimento n. 222 del 6-7/2/1978 dal Consiglio Comunale e con atto n. 6079 del 10/marzo/1978 dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto ed infine con nota n. 267

2044 dell'11/maggio/1978 dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia - Bari;

- CHE l'Azienda con apposite riunioni effettuate con le OO.SS. definì il nuovo regolamento per gli avanzamenti e le assunzioni del personale al fine di dare in armonia della Legge n. 30 dell'1/febbraio/1978 esecuzione pratica per la sistemazione della citata approvata pianta organica;
- CHE sulla scorta dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 18/ settembre/1978 ove al punto 2) è detto "l'anzidetta normativa sarà corredata di norme transitorie valevoli unicamente in sede di prima applicazione e per una volta soltanto con le quali si cercherà di dare equa soluzione a casi per i quali l'applicazione pure e semplice della legge costituirebbe manifesta ingiustizia e mortificazione di professionalità" l'Azienda è stata costretta a corredare il citato regolamento di apposite e corrispondenti norme transitorie;
- CHE il provvedimento di cui innanzi corredato dalle norme richiamate concordate con le OO.SS. fu proposto con delibera n. 97 del 10/aprile/1980 al Consiglio Comunale e da questo approvato con provvedimento n. 626 del 19/aprile/1980 reso esecutivo dalla Sezione Provinciale Delegata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto con atto n. 23005/15094 del 16/luglio/1980;
- CHE la delibera n. 281 del 15/9/1980 approvata dalla Giunta Municipale l'11/dicembre/1980 riguardante l'attribuzione di qualifica superiore in favore dell'agente MATACCHIERA Cosimo è stata determinata sulla scorta della relazione predisposta, in conformità degli artt. 1 e 3 delle Norme Transitorie allegate al regolamento, dalla Direzione di Esercizio con la quale si dichiara fra l'altro che dagli atti del fascicolo personale esiste sufficiente documentazione che prova in modo circostanziato che l'agente ha svolto realmente le mansioni del livello 2°);
- CONSIDERATO che quanto evidenziato dalla Direzione di Esercizio fu verificato dalla Commissione Amministratrice la quale nell'intento di rendere giustizia volle esaminare prima di assumere la decisione il fascicolo personale dell'agente;
- CHE l'agente dal momento in cui è stata approvata la pianta organica non avendo avuto innanzi a sé il Funzionario previsto dalla medesima pianta organica ha effettivamente svolto le mansioni di responsabilità previste per il livello 2° - Funzionario Principale;
- CONSIDERATO che la deliberazione n. 281 del 15/settembre/1980 risulta approvata a maggioranza con le motivazioni relative al voto contrario in essa delibera specificate;
- CHE la norma ad avviso della Commissione Amministratrice non è in contrasto con l'art. 9) della Legge n. 30 dell'1/febbraio/1978 se si considera che detto articolo 9) indica in via alternativa ed in un ordine che lascia intendere l'importanza della qualifica che l'Azienda intende coprire le varie forme che caratterizzano i sistemi di avanzamento:
 - a) - anzianità congiunta al non demerito;
 - b) - merito comparativo congiunto all'anzianità;
 - c) - concorso o prova selettiva e/o attitudinale;

- CHE nei citati sistemi, per l'anzianità, per i meriti, per le attitudini riscontrati ed in tutti gli anni di impiego dimostrati dal dipendente MATACCHIERA Cosimo il caso risulta assimilabile e quindi attuabile con lo stesso art. 9) della Legge n. 30 dell'1/febbraio/1978;
- CHE comunque l'art. 9) della Legge n. 30 regola l'accesso al livello superiore con conseguente mutamento sostanziale delle mansioni del lavoratore mentre nel caso in questione trattasi appunto di atto di riconoscimento del reale ed immodificato espletamento di mansioni;
- CHE per quanto riguarda il disposto dell'art. 7) della stessa legge n.30 si da conferma che i contenuti sono stati nei termini rispettati dalla Azienda;
- CHE per quanto riguarda infine le contraddizioni in merito all'opposizione prodotta in data 24/novembre/1980 nei confronti di questa Azienda si precisa che le stesse non possono avere fondatezza proprio nella considerazione che con l'attribuzione della qualifica di Funzionario Principale al dipendente MATACCHIERA Cosimo non si verrebbero a creare lesioni di diritto nei confronti di altri lavoratori tenuto conto che il provvedimento in argomento sta a significare un atto di giustizia nei confronti del lavoratore che per anni ha svolto le mansioni riferite a tale qualifica e che da un esame preventivo per l'applicazione delle norme regolamentari non risultano dipendenti che potrebbero aspirare alla copertura del posto di Funzionario Principale del Settore Movimento;
- CHE comunque la censura di codesta Sezione Provinciale Deconcentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto n. 39265/12 del 7/gennaio/1981 appare tardiva e che l'approvazione delle norme transitorie avvenuta con delibera n. 97 del 10/aprile/1980 e la conseguente successiva applicazione della norma da parte di questa Azienda ha creato interessi legittimi se non proprio diritti soggettivi per il dipendente MATACCHIERA Cosimo interessato alla norma stessa;
- FATTE salve le dichiarazioni di voto fornite da ciascun Consigliere rese all'atto dell'approvazione della delibera n. 281 del 15/settembre/1980;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

1) - di fornire i richiesti chiarimenti.

IL SEGRETARIO

ft/. FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE

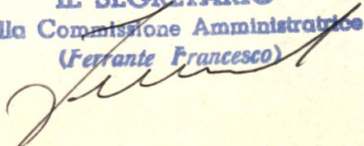
ft/.ing. Luigi PIGNATELLI

p.c.c.:

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa

(Ferrante Francesco)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
~~AMAT-TARANTO~~

COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

~~ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE~~ ALLA DIREZIONE AMAT

AMAT-TARANTO

05.FEB.1981

S E D I

N° 764/81 di PROT.

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 29.1.1981

Oggetto : Delibera AMAT n. 40 del 19.1.1981 circa: chiarimenti alla delibera n. 281 del 15.9.80 circa attribuzione all'agente Cosimo Matacchiera della qualifica di Funzionario Principale.

(Relatore Ass. Intelligente...)

La G.M. , nella seduta del 29.1.1981 , PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Taranto li 31.1.1981

COMUNE DI TARANTO

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

E' copia conforme

Taranto li 5 FEB 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)



21/1/1981

121/80



Spett.le REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI
CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI
LOCALI - Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

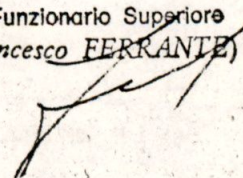
OGGETTO: copie delibere.

In riferimento Vs/. note nn. 39261/2/3/4/5/6/7/8/9/-39270/1 del 7/ gennaio/1981 compieghiamo alla presente, in duplice copia, le sottoindi cate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 19/gennaio/1981:

- del. 36 - Chiarimenti delibera n.277 del 15/9/80 circa attribuzione al l'agente ZIZZARI Angelo della qualifica di Funzionario Princ.;
- del. 37 - Chiarimenti delibera n.278 del 15/9/80 circa attribuzione al l'agente LOSITO Onofrio della qualifica di Capo Ufficio;
- del. 38 - Chiarimenti delibera n. 279 del 15/9/80 circa attribuzione al l'agente BRANO Michele della qualifica di 1° Funzionario;
- del. 39 - Chiarimenti delibera n. 280 del 15/9/80 circa attribuzione al l'agente ALBANO Giovanni della qualifica di Capo Ufficio;
- del. 40 - Chiarimenti delibera n. 281 del 15/9/80 circa attribuzione al l'agente NATACCHIERA Cosimo della qualifica di Funzionario Prin cipale;
- del. 41 - Chiarimenti delibera n. 282 del 15/9/80 circa attribuzione al l'agente MAGGIO Alessandro della qualifica di Funzionario Prin cipale;
- del. 42 - Chiarimenti delibera n. 283 del 15/9/80 circa attribuzione al l'agente CASO Giovanni della qualifica di Capo Tecnico di 1°;
- del. 43 - Chiarimenti delibera n. 334 del 4/11/80 circa attribuzione agli agenti D'ANDRIA Giuseppe; GILBERTO Giuseppe e STANISCI Gio vanni della qualifica di Capo Ufficio;
- del. 44 - Chiarimenti delibera n. 335 del 4/11/80 circa attribuzione al l'agente SIMONETTI Angelo della qualifica di Capo Deposito 1°;
- del. 45 - Chiarimenti del 336 del 4/11/80 circa attribuzione all'agente CARRIERI Angelo della qualifica di Capo Tecnico;
- del. 46 - Chiarimenti delibera n. 337 del 4/11/80 circa attribuzione agli agenti LATINA Raffele e LATINA Edoardo della qualifica di Operaio qualificato.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

21/Gennaio/81



Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

122/81

N. _____ di Prot.

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 35 = Annullamento impegno di spesa di cui alla deliberazione n° 306/80.
- " N° 36 = Chiarimenti delibera n.277 del 15/9/80 circa attribuzione all'agente ZIZZARI Angelo della qualifica di Funzionario Principale.
- " " 37 = Chiarimenti delibera n.278 del 15/9/80 circa attribuzione all'agente LOSITO Onofrio della qualifica di Capo Ufficio.
- " " 38 = Chiarimenti delibera n.279 del 15/9/80 circa attribuzione all'agente BRAMO Michele della qualifica di 1° Funzionario.
- " " 39 = Chiarimenti delibera n° 280 del 15/9/80 circa attribuzione all'agente ALBANO G.nni qualifica Capo Ufficio.
- " " 40 = Chiarimenti delibera n.281 del 15/9/80 circa attribuzione agente NATACCHIERA C.mo qualifica Funzion.Princ.
- " " 41 = Chiarimenti delibera n.282 del 15/9/80 circa attribuzione agente MAGGIO A.dro qualifica Funzion. Princ.le.
- " " 42 = Chiarimenti delibera n.283 del 15/9/80 circa attribuzione agente CASO G.nni qualifica Capo Tecnico di 1°.
- " " 43 = Chiarimenti delibera n.334 del 4/11/80 circa attribuzione agli agenti D'ANDRIA G.ppe-GILBERTO G.ppe e STANISCI G.nni della qualifica di Capo Ufficio.
- " " 44 = Chiarimenti delibera n.335 del 4/11/80 circa attribuzione agente SIMONETTI Angelo qualifica di Capo Dep.1°.
- " " 45 = Chiarimenti delibera n.336 del 4/11/80 circa attribuzione agente CARRIERI Angelo qualifica di Capo Tecnico.
- " " 46 = Chiarimenti delibera n.337 del 4/11/80 circa attribuzione agli agenti LATINA Raffaele e LATINA Edoardo della qualifica di Operaio qualificato.

Distinti saluti.

FF/VM.-

22 GEN 1981
(Vittorio CIPPONE)

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)